

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 novembre 2021

Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità (Whistleblowing)

1. Fonte normativa e natura dell'istituto

L'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito e di irregolarità, nota nei paesi anglosassoni come Whistleblowing.

Con l'espressione Whistleblower (in seguito anche Segnalante) si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. La segnalazione (cd. Whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Si rende noto che l'aggiornamento della presente procedura specifica per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, tiene conto delle "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*" adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC o Autorità) con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021¹, ai sensi della Legge 179/2017 ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*").

Pensplan Centrum S.p.A. (in seguito anche Società, Pensplan o Centrum) si è dotata di una soluzione applicativa - Piattaforma segnalazioni Whistleblowing (in seguito Piattaforma) - che consente ai dipendenti di Centrum, ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi di poter inviare segnalazioni di illeciti nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto della totale riservatezza del Segnalante, e che permette, altresì, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT) di Centrum - quale soggetto destinatario della segnalazione - di gestire, su canali separati rispetto a quelli aziendali, le segnalazioni ricevute, nel rispetto delle menzionate disposizioni e condizioni.

¹ Tali Linee guida presentano un carattere transitorio in quanto le stesse dovranno essere adeguate alla legislazione di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 da adottarsi entro il 17 dicembre 2021. Pertanto, la presente procedura verrà aggiornata a seguito del citato adeguamento.

Pensplan Centrum AG / S.p.A.

Rechtssitz / Sede legale: Raingasse / Via della Rena, 26 - 39100 Bozen / Bolzano | Tel. +39 0471 317 600 - Fax +39 0471 317 666

Zweitsitz / Sede secondaria: Piazza Silvio Pellico, 6 - 38122 Trient / Trento | Tel. +39 0461 274 800

info@pensplan.com www.pensplan.com

2. Scopo e finalità della procedura

La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del Whistleblower che segnala illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (come da ultimo modificato con Legge 179/2017) nonché delle Linee guida emanate dall'Autorità con Delibera 469/2021.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, definendo il ruolo e i compiti dei diversi soggetti coinvolti, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

3. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione

Ai fini dell'applicazione della disciplina del Whistleblowing possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite e di irregolarità solo le seguenti categorie di soggetti:

- i dipendenti della Società
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società

Con riferimento a quest'ultima categoria di soggetti, ci si riferisce a tutte quelle situazioni in cui un'impresa si trovi a fornire beni e servizi o a realizzare un'opera nei confronti della Società anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), prendendo quindi in considerazione anche i cd. contratti esclusi o i contratti che sotto certe soglie non entrano nell'area di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e che abbracciano situazioni quali, ad esempio, affidamenti diretti a favore di imprese soggette al controllo analogo, di per sé non qualificabili come contratti pubblici, ovvero situazioni di convenzionamento gratuito o che prevedono meri rimborsi spese a favore dell'affidatario. Tali segnalazioni saranno esaminate nei limiti in cui quanto segnalato riguardi illeciti o irregolarità relative alla Società e non già all'impresa per la quale opera il segnalante. Pensplan adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire ai medesimi di effettuare le segnalazioni, assicurando l'accesso ai canali all'uopo dedicati, inclusi quelli informatici.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni effettuate da altri soggetti compresi coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore della Società, non godono dello status di «dipendenti pubblici» (ad es., stagisti, tirocinanti)² come individuato dalla formulazione dell'art. 54-bis che include nella sua nozione determinate tipologie di lavoratori, come sopra indicate.

² Nelle previsioni della Direttiva UE n. 2019/1937, invece, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'amministrazione (Società), pur non avendo la qualifica di dipendenti pubblici, devono essere ricompresi nella tutela prevista per i *whistleblower*. Sul punto ANAC si riserva, dunque, di prestare attenzione al contenuto della legislazione di recepimento nazionale da adottarsi entro il 17 dicembre 2021.

4. Destinatario, soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni e comunicazione di misure ritorsive

Le segnalazioni di **condotte illecite** di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ovvero le segnalazioni di cui i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società possono essere inviate a discrezione del Segnalante e in via alternativa:

- al **RPCT** della Società
- ad **ANAC**
- mediante denuncia all'**autorità giudiziaria** ordinaria o a quella contabile

La Società indica la Piattaforma quale strumento preferenziale per la trasmissione di segnalazioni al RPCT della Società in quanto in grado di assicurare il massimo grado di riservatezza, nonché garantire che vi sia una relazione diretta sul piano informativo tra il Segnalante e il RPCT, senza che vi siano intermediazioni in questo rapporto.

Qualora il Segnalante dovesse trasmettere le segnalazioni con modalità diverse, le stesse devono essere indirizzate, con le ulteriori modalità di seguito specificate, direttamente al RPCT. Tenuto conto, infatti, che l'unico soggetto, all'interno della Società, che può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del Segnalante, è il RPCT, nel caso in cui la segnalazione pervenga al superiore gerarchico, ovvero pervenga per errore ad un qualsiasi altro dipendente, è necessario che tali soggetti indichino al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del Whistleblower vanno inoltrate al RPCT.

Le **comunicazioni di misure ritenute ritorsive** adottate dalla Società nei confronti del dipendente ovvero adottate dall'impresa fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società nei confronti del proprio dipendente e collaboratore, in ragione della segnalazione, devono essere comunicate **esclusivamente ad ANAC** da parte del Segnalante o da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno della Società/impresa.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT, quest'ultimo offre il necessario supporto al Segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001.

5. Oggetto della segnalazione

I presupposti affinché al Segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 sono i seguenti:

1. il Segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente della Società" o "lavoratore/collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società";
2. la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite":

Prendendo atto del fatto che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del Whistleblowing e che lo scopo della norma consiste nel prevenire o contrastare fenomeni tra loro diversi, devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività della Società, nella misura in cui tali irregolarità

costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità della medesima Società a causa del non corretto esercizio delle funzioni attribuite, come, a titolo esemplificativo:

- fatti costituenti reato (tra cui, in particolare, i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale³)
- violazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento adottati dalla Società
- fatti che comportano un danno erariale
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto
- inoltre, a titolo meramente esemplificativo, casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro

Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato in controllo pubblico (Società) per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

La tutela ex art. 54-bis D.Lgs 165/2001 non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

3. il Segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro":

I fatti e le notizie devono essere appresi in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale⁴.

La protezione prevista dall'art. 54-bis D.Lgs 165/2001 non opera nei confronti del dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

4. la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione/Società":

Oltre alla presenza della "condotta illecita" è in ogni caso indispensabile che la segnalazione sia effettuata nell'interesse pubblico, dovendo essere necessariamente finalizzata alla salvaguardia dell'integrità della Società, e non per la soddisfazione di esigenze individuali del Segnalante. È quindi necessaria la combinazione tra questi due requisiti per la tutela del Whistleblower.

³ Le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice.

⁴ Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui il dipendente presti servizio presso un'altra pubblica amministrazione/enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 c.c. che rivestono forma societaria/associazioni/fondazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe). In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione/Società alla quale si riferiscono i fatti o ad ANAC.

La ratio di fondo, in linea con la Legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione - e quindi nella Società - per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

L'analisi circa la sussistenza di tale interesse da parte dell'RPCT o dell'ANAC andrà compiuta caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine della Società.

L'eventuale sussistenza e portata di interessi personali del Segnalante andrà valutata ad esempio, tenendo conto che lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non possono generalmente essere considerate segnalazioni di Whistleblowing, a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne alla Società che siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.

Pertanto non si possono escludere dalla tutela ex art. 54-bis le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'integrità della Società. In simili casi è opportuno che il Whistleblower dichiari fin da subito il proprio interesse personale.

5. la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 D.Lgs. 165/2001 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

6. Contenuto delle segnalazioni

Come sopra anticipato, la Società privilegia e raccomanda l'utilizzo della Piattaforma quale strumento per la trasmissione delle segnalazioni. In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione, il Segnalante sarà tenuto a fornire tutti gli elementi utili richiesti dalla Piattaforma al fine di permettere al RPCT di svolgere le dovute verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nel caso di utilizzo dell'ulteriore modalità di trasmissione delle segnalazioni (servizio postale) il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione nella Società
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e l'Area/Settore/Servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che potenzialmente sono a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società
- le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il Segnalante sa di essere false

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità di seguito precisate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il Whistleblower che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime ovvero a quelle che pervengono da soggetti estranei alla Società - (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

La Società provvederà comunque a registrare nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei alla Società pervenute attraverso i canali dedicati al Whistleblowing, le quali verranno protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al RPCT e alla risorsa dedicata al Supporto al RPCT.

7. Modalità e destinatari della segnalazione

E' possibile accedere alla Piattaforma tramite il link <https://segnalazioni.pensplan.com> pubblicato nel sito web di Pensplan sotto la sezione "Società Trasparente" (<https://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/prevenzione-della-corruzione.asp>) nonché nel portale del dipendente (Organizzazione Aziendale/Procedura whistleblowing e modulo di segnalazione/Piattaforma segnalazioni Whistleblowing).

Per l'ulteriore modalità di trasmissione della segnalazione (servizio postale), la Società mette a disposizione dei propri collaboratori un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole effettuare una segnalazione rispondente ai requisiti della presente procedura. Il modello è reperibile, nel portale del dipendente (Organizzazione Aziendale/Procedura whistleblowing e modulo di segnalazione/ Procedura whistleblowing e modulo di segnalazione) e nella relativa sezione "Società Trasparente" del sito web di Centrum (<https://www.pensplan.com/downloads/Procedura-whistleblowing-e-modulo.pdf>).

Qualora il Segnalante non intenda avvalersi del modello predisposto dalla Società, la sua segnalazione potrà comunque essere presa in carico da Centrum, sempre che non rientri fra i casi di esclusione di cui al precedente punto.

La segnalazione deve essere in ogni caso sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento del Segnalante, in quanto le varie forme di tutela previste in materia di Whistleblowing possono essere accordate unicamente a soggetti individuabili e riconoscibili.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo della sopra citata Piattaforma accessibile nelle modalità come sopra specificate. **Tale modalità costituisce la via preferenziale per la trasmissione di segnalazioni in quanto in grado di assicurare il massimo grado di riservatezza**
- a mezzo del servizio postale. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale per il RPCT di Pensplan Centrum S.p.A." e deve essere consegnata "a mani" del RPCT ovvero via posta al seguente indirizzo:

Pensplan Centrum S.p.A.
c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Via della Mostra 11/13
39100 Bolzano

Le segnalazioni inviate al RPCT sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al RPCT e, ove designata e solo in caso di necessità, alla risorsa dedicata al Supporto al RPCT.

Il RPCT, in caso di ricezione della segnalazione attraverso le ulteriori modalità di trasmissione diverse dalla Piattaforma, identifica il Segnalante in base all'identità, la qualifica e il ruolo e separa immediatamente tali dati identificativi dal contenuto della segnalazione, attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi. In tal modo sarà possibile verificare la fondatezza della segnalazione in modalità anonima e, solo nei casi in cui sia strettamente necessario, rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del Segnalante.

Il RPCT, qualora riceva la segnalazione cartacea, invita comunque tempestivamente (al massimo entro due giorni lavorativi) il Segnalante a reiterarla tramite la Piattaforma al fine di coltivare ogni successiva comunicazione in via crittografata e tracciata.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei sopra elencati casi di esclusione sono archiviate dal RPCT, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione in sede di relazione annuale del RPCT medesimo (art. 1, co. 14, della l. n. 190/2012).

Nelle suddette ipotesi, l'archiviazione potrà essere preceduta dalla richiesta al Segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. Le segnalazioni di condotte illecite riferibili al personale o all'ambito di intervento di altri enti saranno trasmesse con le necessarie cautele agli enti eventualmente competenti.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT, il Segnalante invia la segnalazione all'Anac, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito dell'Autorità.

8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il RPCT può avvalersi della collaborazione della risorsa a Supporto al RPCT e delle competenti strutture aziendali e può altresì coinvolgere l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la segnalazione possa interessare anche l'ambito di sua competenza. Inoltre, nel caso in cui il RPCT ritenga che la segnalazione sia di competenza del solo Organismo di Vigilanza, provvederà nel termine di 5 giorni lavorativi a sottoporre a quest'ultimo la segnalazione pervenuta, dandone informazione al Segnalante. Dalla ricezione della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, troverà applicazione la "Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Pensplan Centrum S.p.A. (Whistleblowing)".

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi di riservatezza previsti per il RPCT. All'occorrenza, il RPCT può avvalersi della collaborazione anche di organi di controllo esterni alla Società (tra cui ad esempio Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate) così come di professionisti esterni esperti delle materie oggetto di segnalazione.

Il Segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, tramite la Piattaforma, ovvero, nel caso in cui il Segnalante abbia utilizzato l'ulteriore modalità di trasmissione (servizio postale), inviando una richiesta via e.mail alla casella di posta elettronica segnalazioni-rpct@pensplan.com. Resta fermo che il RPCT tiene traccia dell'attività svolta e fornisce informazioni al Segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Il RPCT entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione procede con un esame preliminare della stessa al fine di valutare la **insussistenza dei requisiti essenziali** per poter accordare al segnalante le tutele previste e decidere per l'avvio o meno della fase istruttoria, redigendo apposito verbale.

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT utilizza i seguenti criteri:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società
- b) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza del RPCT
- e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti così come richiesti dalla Piattaforma ovvero nel modulo di segnalazione allegato alla presente

Nei casi di cui alle lett. c) e g), il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante acconsenta.

Il RPCT dà avvio all'**istruttoria** definendola entro un termine di 60 giorni lavorativi dalla data di avvio dell'istruttoria medesima. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella Piattaforma o di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altre unità organizzative, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Nell'eventualità in cui, per la complessità del fatto segnalato, si rendesse necessario un maggior tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso ai fini della definizione dell'istruttoria, il RPCT potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di Pensplan un'estensione del termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di avvio dell'istruttoria. Il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare l'estensione del termine mediante apposita delibera motivata.

Il RPCT, terminata e definita l'istruttoria conclude il procedimento, provvedendo:

- all'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione, qualora la medesima si rivelasse manifestamente infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ovvero
- ove ravvisi la non manifesta infondatezza della segnalazione, all'inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza e
- a dare comunicazione del fatto segnalato, evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza, all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura.

Il RPCT provvede, inoltre, a dare notizia dell'esito del procedimento al Segnalante, tramite Piattaforma, ovvero, nel caso di utilizzo dell'altra modalità di trasmissione della segnalazione, qualora lo stesso abbia indicato almeno un recapito e utilizza, inoltre, il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche societarie in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. A tal fine, il RPCT, in caso di non manifesta ed evidente infondatezza, può predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Nell'ipotesi in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi la gestione e analisi della segnalazione viene effettuata dall'Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A.

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

9. Forme di tutela del segnalante

Si riportano di seguito le forme di tutela del Segnalante previste a livello normativo (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001):

Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante e sottrazione della segnalazione al diritto di accesso

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Il divieto di rilevare l'identità del Segnalante

è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al Segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono, pertanto, sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e s.s. della Legge 241/1990. Inoltre, conformemente a quanto indicato dall'Autorità, la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è esclusa dall'accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 33/2013.

Ulteriore tutela alla riservatezza del Segnalante deriva dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, per effetto del quale, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Società, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 D.Lgs. n. 196/2003⁵.

Coinvolgimento di soggetti terzi

È raccomandato di prestare particolare attenzione alla tutela della riservatezza del Segnalante nel momento in cui si renda necessario per il RPCT coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni alla Società) per le verifiche sui fatti segnalati.

Nel caso in cui si renda necessario trasmettere, da parte del RPCT, la segnalazione alle **Autorità giudiziarie** competenti, la trasmissione avverrà nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante con evidenziazione che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al Segnalante.

Per quanto riguarda il momento fino al quale nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza, l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che:

- Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *«fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.)⁶.

⁵ Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante per la protezione dei dati personali accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati. Il Garante per la protezione dei dati personali fornisce riscontro circa il relativo esito.

⁶ L'art. 203 c.p.p. prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni anonime e degli atti di indagine su di esse fondati. I primi orientamenti della Cassazione in tema di "whistleblowing" (Cass. pen., sez. VI, n. 9041 e n. 9047 del 31 gennaio 2018) chiariscono che il canale del whistleblowing garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sul piano disciplinare, ferma restando la necessità di rivelare le sue generalità laddove la segnalazione assurga a vera e propria dichiarazione accusatoria in ambito penale e l'individuazione del whistleblower sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

- Nel procedimento dinanzi alla **Corte dei Conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria, a seguito della quale l'identità del Segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
- Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la Società non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il Segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti **altri soggetti** che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni alla Società, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del Segnalante. Tali soggetti sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Divieto di adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante.

Ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing, il Segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La «giusta causa» di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

All'insieme di tutele riconosciute al Segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all'art. 3, co. 1, L. 179/2017, che qualifica la rivelazione effettuata dal Segnalante, perseguendo «l'interesse all'integrità della p.a. - Società - e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», come «giusta causa» di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di «rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio» (art. 326 c.p.), «rivelazione del segreto professionale» (art. 622 c.p.), «rivelazione dei segreti scientifici e industriali» (art. 623 c.p.).

La disposizione esclude poi che il Segnalante possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

La giusta causa della rivelazione opera come «scriminante» nel presupposto che vi sia un interesse preminente, in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni/Società, che impone o consente tale rivelazione.

Il diritto del dipendente di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all'art. 54-bis presuppone il rispetto delle seguenti condizioni:

- il Segnalante deve agire al fine di tutelare «l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni» (art. 3, co. 1, l. 179)
- il Segnalante non deve aver appreso la notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata» (art. 3, co. 2, l. 179)

- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito» (art. 3, co. 3, l. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni

10. Responsabilità del segnalante e condizioni per la tutela

Come espressamente previsto dall'articolo 54 bis, comma 9, del D.Lgs n. 165/2001, in nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. Pertanto anche nel caso di sentenza non definitiva di primo grado sfavorevole al Segnalante, cesseranno le condizioni di tutela dello stesso, ferma restando l'adozione di altre misure.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il Segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del Segnalante prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Qualora il Segnalante si sia rivolto, oltre che al RPCT o ad ANAC, anche all'autorità giudiziaria, laddove il procedimento penale che si è instaurato in seguito alla sua denuncia venga archiviato, egli conserva comunque le tutele previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia, diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia (co. 9 dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001).

Inoltre, con riferimento alla responsabilità civile di cui al co. 9 ultimo periodo, resta fermo che il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave. La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venir meno delle tutele di cui all'art 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Per una corretta applicazione del co. 9 dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, la Società, qualora ritenga che il Segnalante abbia posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una condotta calunniosa, diffamatoria o, in generale, penalmente rilevante, non potrà sanzionare il dipendente per tali motivi. Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave la Società potrà sanzionare disciplinarmente il Segnalante.

11. Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

Pensplan garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing, anche in occasione della formazione periodica obbligatoria, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

La Società intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).

La Società, anche per il tramite dell'Ufficio Risorse Umane o del RPCT, invia a tutto il personale una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità del *whistleblowing*, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e gli estremi della presente Procedura esplicativa delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni.

12. Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura

La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima.

Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono approvate dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo.

La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Società Trasparente" nonché resa disponibile nella intranet aziendale.

Sei un dipendente di Pensplan Centrum S.p.A., un lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o di un'impresa che realizza opere in favore di Pensplan Centrum S.p.A., e vuoi segnalare un illecito?

Sappi che:

- 1) per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale;**
- 2) l'utilizzo della piattaforma è il canale prioritario;**
- 3) non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.**

Modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001

Segnalante

Eventuale - in caso di lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore di Pensplan Centrum S.p.A. indicare i dati richiesti relativi all'impresa per cui lavori

Nome e cognome del segnalante

Tel/cell del segnalante

Email del segnalante

Qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati

Indica attuale qualifica e mansione lavorativa (Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati)

Tipologia di condotta illecita

<p>(Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro)</p> <p><input type="checkbox"/> Dipendente di Pensplan Centrum S.p.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore di Pensplan Centrum S.p.A.</p>
<p>ragione sociale:</p> <p>sede legale:</p> <p>Partita IVA:</p> <p>Rappresentate legale o altro soggetto (es. direttore) dell'impresa coinvolto nell'accaduto:</p> <p>Ruolo dell'impresa nell'accaduto:</p> <p>Numero di telefono:</p> <p>Indirizzo Email:</p> <p>Sito web:</p>
<p><input type="checkbox"/> Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere</p> <p><input type="checkbox"/> Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale</p> <p><input type="checkbox"/> Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del D.Lgs n. 39/2013</p> <p><input type="checkbox"/> Appalti illegittimi</p>

Data/periodo in cui si è verificato il fatto

Durata della condotta illecita

Soggetti privati coinvolti nell'accaduto

Elenco soggetti coinvolti nell'accaduto

<input type="checkbox"/> Concorsi illegittimi <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi <input type="checkbox"/> Mancata attuazione della disciplina anticorruzione <input type="checkbox"/> Adozione di misure discriminatorie <input type="checkbox"/> Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. n. 179/2017
(Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro) <input type="checkbox"/> La condotta illecita si è conclusa <input type="checkbox"/> La condotta illecita è ancora in corso <input type="checkbox"/> La condotta illecita si verifica ripetutamente
(Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<p>Se al punto precedente hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti. Indica chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine</p> <p>1)</p> <p>Nome e cognome:</p> <p>Amministrazione, ente o impresa per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto:</p> <p>Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione, ente o impresa di appartenenza (Inserire le seguenti opzioni)</p> <input type="checkbox"/> RPCT <input type="checkbox"/> Direttore <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> Funzionario <input type="checkbox"/> Impiegato <input type="checkbox"/> RUP <input type="checkbox"/> Altro
<p>Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto</p> <p>Numero di telefono:</p> <p>Indirizzo Email:</p> <p>Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? (Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro)</p>

Imprese coinvolte nell'accaduto

Elenco imprese coinvolte nell'accaduto
(ulteriori rispetto all'eventuale impresa presso cui svolgi l'attività lavorativa)

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto

<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Note: Eventuale: Aggiungi ulteriore soggetto privato coinvolto, fornendo le informazioni di cui allo schema sopra riportato
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se al punto precedente hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti. 1) Ragione sociale sede legale Partita IVA Rappresentate legale o altro soggetto (es. direttore) dell'impresa coinvolto nell'accaduto Ruolo dell'impresa nell'accaduto: Numero di telefono: Indirizzo Email: Sito web: Eventuale: Aggiungi soggetto privato coinvolto, fornendo le informazioni di cui allo schema sopra riportato
a) Pensplan Centrum S.p.A. (precisare luogo e indirizzo) b) all'esterno di Pensplan Centrum S.p.A. (precisare luogo e indirizzo)

Descrizione del fatto (condotta ed evento)

Eventuali documenti allegati a sostegno della segnalazione

Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

Se hai selezionato “sì” al punto precedente, indica

	<p>1) Denominazione file:</p> <p>Descrizione del contenuto:</p>
	<p>2) Denominazione file:</p> <p>Descrizione del contenuto:</p>
	<p>3) Denominazione file:</p> <p>Descrizione del contenuto:</p>
	<p>4) Denominazione file:</p> <p>Descrizione del contenuto:</p>
	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
	<p>1) Nome e Cognome:</p> <p>Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza:</p> <p>Qualifica:</p>
	<p>2)</p>

Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Interessi personali del segnalante

In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione

Consenso alla rivelazione della identità ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001

Compilazione facoltativa

Allego documento di riconoscimento

Luogo, Data e Firma

<p>Nome e Cognome:</p> <p>Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza:</p> <p>Qualifica:</p> <p>3)</p> <p>Nome e Cognome:</p> <p>Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza:</p> <p>Qualifica:</p>
<p>[ad es. dimensione economica del contratto e/o appalto e/o transazione inerente l'illecito/ ammontare economico dell'illecito]</p>
<p>Il Segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare,</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; <input type="radio"/> NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

Informativa sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “RGPD”)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD, Pensplan Centrum S.p.A. (in seguito anche Società), Titolare del trattamento, fornisce con il presente documento le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali acquisiti tramite il modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità. Il trattamento dei suoi dati, in quanto necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, non necessita del suo consenso.

La Società nell'effettuare il trattamento dei dati personali rispetta i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del RGPD).

1 Interessati

La presente informativa è diretta ai:

- I dipendenti della Società;
- I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società.

2. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti verranno trattati dalla Società e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dalla Società (in seguito anche RPCT) per la seguente finalità:

gestione della segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità.

3. Base giuridica

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6, par 1, lett. c) del RGPD e, con riguardo a categorie particolari di dati - art. 9, par. 2, lett. b) del RGPD in relazione all'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 - o a dati relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento con il D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 179/2017, ai sensi dell'art. 6, par 1, lett. e) e art. 9, par 2, lett. g) e art.10 del RGPD.

4. Natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio alla procedura attivata con la presentazione del modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Persone autorizzate al trattamento o di Terzi

Potranno venire a conoscenza dei dati personali del Segnalante, oltre al RPCT, la risorsa dedicata al Supporto al RPCT e le risorse delle competenti strutture aziendali, alle quali il RPCT dovesse rivolgersi per svolgere l'attività di verifica della fondatezza della segnalazione. Questi ultimi sono tutti soggetti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il RPCT. All'occorrenza, il RPCT può avvalersi della collaborazione anche di organi di controllo esterni alla Società (tra cui ad esempio Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

6. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali possono essere conservati per la durata delle attività istruttorie e per l'eventuale procedimento disciplinare e/o procedimento giudiziale e nel rispetto dei termini di prescrizione dei relativi diritti.

7. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del RGPD. In particolare può richiedere di accedere ai Suoi dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione. Ha, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritiene che siano stati violati i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati.

8. Titolare del trattamento e Responsabile protezione dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., Via della Rena, 26, I-39100 Bolzano. Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile al numero telefonico 0471 317659 o all'indirizzo email rpd.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): rpd.pensplancentrum@pec.it

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile presso l'Area IT e sviluppo software di Pensplan Centrum S.p.A.